

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 2017 – 2022. CIG: 7136053938

Quesito n. 3

In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società chiede cortesemente il seguente chiarimento:

- nel file “requisiti pubbliche affissioni” in relazione al subappalto è indicato quanto segue “*E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in qualsiasi forma, totale o parziale, il contratto di concessione salvo quanto previsto all’art. 175, comma 1, lett. d) numero 2. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 esclusivamente per le prestazioni per le quali non necessita l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e dall’art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. **Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare in sede di presentazione dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare a terzi.**”*

In considerazione di quanto sopra riportato, si chiede cortesemente di confermare che in sede di gara sia necessario solamente indicare le parti del servizio che verranno affidate in subappalto, in caso di aggiudicazione, con relativa quota percentuale e che l’indicazione dei nominativi e conseguenti loro dichiarazioni, saranno richieste nelle successive fasi di affidamento del servizio, così come previsto dalla normativa vigente (comma 2, art. 174 D.Lgs. 50/2016).

Risposta:

Trattandosi di concessione di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2017 e in conformità all’art. 174 del medesimo decreto, nel disciplinare di gara al Paragrafo 9. lettera B) in riferimento al subappalto è stato precisato che “Nel caso il concorrente voglia avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare le parti del contratto di concessione che intende eventualmente subappaltare compilando il punto II.D.1. del D.G.U.E.”

Pertanto il punto II.D.1. del D.G.U.E. va compilato indicando esclusivamente le parti del contratto che si intende subappaltare, senza necessità di indicare la quota percentuale e il nominativo dei subappaltatori.

Si conferma il divieto di subappalto delle prestazioni per le quali necessita l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 Settembre 2000 n. 289 e dall’art. 53 D.Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446.